

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

## L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

**VISTO** l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

**VISTO** l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

**VISTO** l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il Decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

**VISTO** l'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 21 novembre 2023 nel quale si dispone che *il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a IRFIS-FinSicilia S.p.a. la somma di 50.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3) per la costituzione di un Fondo di solidarietà per l'abbattimento dell'aumento degli interessi sui mutui a tasso variabile verificatosi negli anni 2022 e 2023 in favore dei mutuatari residenti in Sicilia con ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto della prima casa,*

# DECRETA

## Art. 1

*(Fondo di solidarietà per l'abbattimento dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa)*

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 21 novembre 2023, è istituito il Fondo di solidarietà per l'abbattimento dell'aumento degli interessi sui mutui a tasso variabile verificatosi negli anni 2022 e 2023 in favore dei mutuatari residenti in Sicilia con ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto della prima casa.
2. Le risorse per la costituzione del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50.000 migliaia di euro, sono assegnate per le specifiche finalità ad IRFIS FinSicilia S.p.A.. Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito provvederà a trasferire a IRFIS FinSicilia S.p.A. le predette risorse entro il 15/12/2023.
3. Le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi, contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, saranno disciplinate con apposito Avviso predisposto e pubblicato da IRFIS FinSicilia S.p.A., previa condivisione dell'Assessore per l'Economia.

## Art. 2

*(Requisiti di ammissibilità e criteri per la determinazione dell'agevolazione)*

1. Destinatari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Essere cittadino italiano;
  - b) Essere residente in Sicilia;
  - c) Essere intestatario o cointestatario di un mutuo a tasso variabile per l'acquisto di un immobile ubicato in Sicilia e adibito a prima abitazione;
  - d) Avere ISEE 2023 inferiore a 30 migliaia di euro.

## Art. 3

*(Agevolazioni concedibili)*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento dell'aumento degli interessi verificatosi negli anni 2022 e 2023 sui mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa.
2. L'ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente avente diritto sarà determinato nella misura pari al 50% della quota degli interessi di conto delle rate scadute nel biennio 2022-2023 regolarmente pagate e certificate dalla banca alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo. In ogni caso l'agevolazione non potrà superare il limite massimo di euro 1.500 per ciascuna annualità.
3. Le richieste di contributo pervenute saranno ordinate per valore crescente del parametro ISEE 2023 e, in via subordinata in caso di parità del valore ISEE, per ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. Nel caso di mutui cointestati, ogni soggetto presenterà l'istanza per la quota di propria pertinenza, ferma restando l'esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art 2.

Art. 4  
*(Presentazione delle istanze)*

Le modalità e i termini di presentazione delle istanze, nonché la modulistica da utilizzare per le richieste di contributo, sono disciplinati nell'ambito dell'Avviso di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto.

A tal fine, IRFIS FinSicilia S.p.A. metterà a disposizione dell'utenza una apposita piattaforma informatica per la presentazione delle istanze e dei relativi allegati.

Art. 5  
*(Concessione ed erogazione del contributo. Spese di commissione e gestione)*

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti a ciascun avente diritto, effettuata sulla base dei parametri stabiliti nel precedente articolo 3 e secondo le modalità definite nell'ambito dell'avviso di cui all'articolo 1 comma 3, il Consiglio di Amministrazione di IRFIS FinSicilia S.p.A. adotterà il provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto.
2. Il contributo netto sarà erogato in un'unica soluzione mediante trasferimento delle somme sul conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.
3. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso ai contributi si concludano con esito negativo, il Consiglio di Amministrazione adotterà il provvedimento di diniego.
4. È posta a carico del Fondo la commissione omnicomprensiva dello 0,5% annuo calcolata sulle somme assegnate ad IRFIS FinSicilia S.p.A. nella misura indicata all'art. 1.
5. Per le attività connesse alla gestione degli interventi agevolativi sono, inoltre, riconosciuti ad IRFIS FinSicilia S.p.A. i diritti di istruttoria *una tantum* posti a carico del soggetto beneficiario in misura pari all'1,5% dell'importo del contributo concesso. Il relativo importo sarà trattenuto dal contributo in unica soluzione all'atto dell'erogazione dello stesso.

Art. 6  
*(Rendicontazione)*

1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è onerata a produrre semestralmente all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, la rendicontazione sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto e sui relativi oneri.

Art. 7  
*(Disposizioni finali)*

1. Con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.
2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

**Palermo 30.11.2023**

L'Assessore  
(On.le Marco Falcone)